

Foglio informativo relativo al PEGNO DI TITOLI E VALORI

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo di Avetrana s.c.

Via Roma, 109 - 74020 - Avetrana (TA)

Tel. : +39 099 9704592 - Fax: +39 099 9707158

Sito web: www.bccavetrana.it - Email: uffici@bccavetrana.it - PEC: segreteria@pec.bccavetrana.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Taranto n. 00120540737 / 43034

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4555, Cod. ABI: 8354

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160213

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è il pegno di titoli e valori

Nella concessione di un finanziamento la banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Quando vengono dati in pegno strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni o titoli di stato) dematerializzati in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante accensioni di specifici conti di cui all'artt. 83-octies del D.lgs. 5871998 (di seguito TUF) e agli artt.56 e 57 del Provvedimento unico sul post trading adottato da Banca d'Italia e Consob il 13 agosto 2018.

Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca avrà diritto di realizzare il pegno mediante compensazione sull'oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito).

Il principale rischio per il datore di pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

VOCI	COSTO
Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni	Nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con addebito sul c.c. intestato a quest'ultimo

Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del datore di pegno.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. All'estinzione della garanzia e salvo il diritto di compensazione in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, gli strumenti finanziari o, in caso di loro scadenza, le somme incassate sono restituite al datore di pegno.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Avetrana s.c. - Via Roma, 109 - 74020 - Avetrana (TA), mail reclami@bccavetrana.it e PEC segreteria@pec.bccavetrana.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Glossario

Finanziamento	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
---------------	--

Datore di pegno	Lo stesso debitore o soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della banca.
Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.